



# Comune di Botricello

Prov. di Catanzaro

## COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con D.P.R. del 19 Agosto 2016

### VERBALE DI DELIBERAZIONE

N.	34
DEL	29/06/2017

Oggetto:	Comune di Botricello (CZ) - Dissesto finanziario - Istanza di ammissione alla massa passiva della somma richiesta a titolo di rimborso spese legali sostenute dal sig. <b>Puccio Luigi</b> nell'ambito del procedimento penale definito con sentenza della Corte di Cassazione, III sez. pen., n. 40194/09 - (Fasc. n. 74) - Provvedimento definitivo di RIGETTO.
----------	---

L'anno duemiladiassette, il giorno ventinove del mese di Giugno, alle ore 15,00, nella sede comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Botricello, nominata, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di seguito TUEL, con Decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, nelle persone del:

		Presente	Assente
<b>Dott. Antonio Calenda</b>	Presidente	X	
<b>Dott. Pasquale Pupo</b>	Componente	X	
<b>Rag. Alfonsina Fiorenza Campagna</b>	Componente	X	

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

**Organo Straordinario di Liquidazione**

Via Nazionale, 365 - c.a.p. 88070  
Tel. 0961/966814 - Fax 0961/966840  
Pec.: [osl.botricello@asmepec.it](mailto:osl.botricello@asmepec.it)  
sito web: [www.comune.botricello.cz.it](http://www.comune.botricello.cz.it)

## PREMESSO CHE

- il Comune di Botricello (CZ) con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/05/2016, esecutiva, ha dichiarato il dissesto finanziario;
- con D.P.R. del 19 agosto 2016 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione (di seguito OSL) composta dal dott. Antonio Calenda, dal dott. Pasquale Pupo e dalla rag. Alfonsina Fiorenza Campagna;

## DATO ATTO CHE


- con nota indirizzata all'Organismo Straordinario di Liquidazione nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 19.08.2016 in seguito alla dichiarazione di dissesto del Comune di Botricello ed acquisita in data 11.11.2016 al n. 9696 del prot. gen. dell'Ente, il sig. PUCCIO Luigi ha formulato istanza di ammissione alla massa passiva della somma di **€ 32.410,44** (residuo del maggior debito di € 39.012,58) richiesta a titolo di rimborso delle spese legali sostenute dallo stesso nell'ambito del procedimento penale definito con sentenza della Corte di Cassazione, III sez. pen., n. 40194/09 depositata in data 16.10.2009;
- nel riscontrare detta richiesta, con nota prot. n. 4240/OSL/74 del 11.05.2017, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, l'O.S.L. ha trasmesso all'interessato **preavviso di rigetto** dell'istanza in esame per le motivazioni in esso riportate, invitando contestualmente lo stesso a voler presentare osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti, entro e non oltre gg. 10 dal ricevimento del preavviso medesimo;

## RILEVATO CHE

- con nota acquisita in data 31.05.2017 al n. 5065 del prot. gen. dell'Ente, il sig. PUCCIO Luigi ha contestato il contenuto del sopra richiamato preavviso di rigetto ed ha insistito nell'accoglimento richiesta di ammissione alla massa passiva in esame, sostenendo l'estensibilità agli amministratori locali della disciplina prevista per i dipendenti in materia di rimborso delle spese legali mediante applicazione analogica delle norme sul mandato;
- nella predetta nota il sig. PUCCIO Luigi ha evidenziato che *"la valutazione di merito sulla sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa per assumere l'onere dell'assistenza legale del dipendente e/o amministratore costituisce ambito riservato alle scelte dell'Ente"*, contestando quindi - in buona sostanza - la competenza dell'OSL ad effettuare le verifiche circa la sussistenza di detti requisiti, e richiamando (ed allegando in copia) la deliberazione della Giunta comunale n. 129 del 16.12.2010, avente ad oggetto *"Direttiva per richiesta parere all'Avvocatura dello Stato per definizione istanze di rimborso spese legali agli ex amministratori"*, nelle cui premesse viene rimarcato il fatto che *"tutti i requisiti previsti dal legislatore per il rimborso delle spese legali appaiono tutti ampiamente soddisfatti, ivi compresa la scelta di un legale di comune gradimento con l'Ente"*;

## TENUTO CONTO CHE

- l'affermazione circa l'estensibilità agli amministratori della disciplina prevista per i dipendenti in materia di rimborso delle spese legali mediante applicazione analogica delle norme sul mandato, risulta smentita dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, per come già precisato nel preavviso di rigetto inviato all'istante;
- le considerazioni contenute nella deliberazione sopra citata in ordine alla ricorrenza dei presupposti cui è subordinato il sorgere del diritto al rimborso delle spese legali degli amministratori interessati non vincolano in alcun modo le valutazioni dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, atteso che:
  - la verifica della sussistenza dei presupposti e dell'entità dei debiti rientranti nella propria competenza è specifica espressione dei **poteri di rilevazione della massa passiva** che la



legge assegna espressamente all'O.S.L. Per cui *"è evidente che la valutazione dell'ammissibilità dei debiti alla massa passiva successivamente alla dichiarazione di dissesto è rimessa all'esclusiva competenza del predetto Organo Straordinario che dovrà valutare sia i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti sia che si tratti di prestazioni effettivamente rese che rientrino nell'ambito delle funzioni e dei servizi di competenza dell'Ente nonché l'eventuale prescrizione del debito o eventuali pagamenti anche parziali.* (Corte Conti, Sez. Reg. Controllo per la Puglia, deliberazione n. 16/PAR/2007).

- In altri termini, il Legislatore - nell'assegnare all'O.S.L. il compito di rilevare la massa passiva - ha demandato a tale organo straordinario *"il puntuale accertamento della consistenza delle ragioni creditorie avanzate"*, affidandogli *"di fatto, (sia pure a titolo provvisorio, e salve le impugnative degli interessati) poteri di accertamento dei crediti fatti valere, ai limitati fini della loro ammissione al passivo"* (T.A.R. Calabria, Sez. I, sentenza n. 1492/2000);

#### **RILEVATO CHE**

con successiva nota acquisita in data 07.06.2017 al n. 5279 del prot. gen. dell'Ente, il sig. PUCCIO Luigi ha chiesto all'OSL il **ritiro dell'istanza di ammissione** alla massa passiva in esame e la conseguente restituzione di tutti gli atti allegati alla medesima istanza;

#### **TENUTO CONTO CHE**

la sopra richiamata richiesta ritiro dell'istanza di ammissione alla massa passiva non preclude all'OSL di portare a definizione il procedimento concernente l'ammissibilità alla massa passiva del debito in esame mediante l'adozione del relativo provvedimento definitivo, atteso che:

- la competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione è estesa a *"tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato"*, a prescindere dalle modalità con le quali detti debiti vengano rilevati (cfr. art. 9, comma 2, del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378);

- l'O.S.L., nell'ambito dell'attività di rilevazione della massa passiva dell'ente demandatagli dalla legge, è pienamente legittimato ad accertare - nella loro effettiva incidenza - tutte le posizioni debitorie del comune dissestato di cui venga a conoscenza, anche a prescindere dall'eventuale acquisizione di apposita istanza da parte dei creditori interessati, essendo infatti la sua azione finalizzata alla completa ricognizione delle passività maturate a carico dell'Ente, di modo che le stesse siano ricondotte, nella loro totalità, *"all'interno della speciale procedura concorsuale volta al risanamento finanziario dell'ente, onde evitare che le vicende e le scelte gestionali pregresse, maturate al tempo della gestione diseconomica, continuino a riverberare senza limiti i loro effetti negativi sui bilanci successivi"* (ex multis: TAR Campania - Sezione V, sent. n. 896/2008);

#### **CONSIDERATO CHE**

pertanto, nel corso dell'ulteriore attività istruttoria compulsata dall'istante con le note sopra richiamate non sono emersi elementi di fatto o di diritto nuovi o comunque tali da indurre l'O.S.L. a mutare il proprio avviso in ordine alla preannunciata reiezione dell'istanza di ammissione alla massa passiva in esame;

**RITENUTO** pertanto opportuno, per le motivazioni indicate nel preavviso di rigetto sopra richiamato, confermare il rigetto dell'istanza di ammissione alla massa passiva della somma richiesta a titolo di rimborso delle spese legali sostenute dal sig. PUCCIO Luigi nell'ambito del procedimento penale definito con sentenza della Corte di Cassazione, III sez. pen., n. 40194/09 depositata in data 16.10.2009.

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il D.P.R. n. 378/1993;

**VISTA** la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

1. di **considerare** le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di **rigettare**, per le motivazioni espresse in premessa e negli atti in essa richiamati, l'istanza di ammissione alla massa passiva della somma richiesta a titolo di rimborso delle spese legali sostenute dal sig. PUCCIO Luigi nell'ambito del procedimento penale definito con sentenza della Corte di Cassazione, III sez. pen., n. 40194/09 depositata in data 16.10.2009;
3. di **disporre** che copia della presente deliberazione venga pubblicata sull'albo on line del sito istituzionale del Comune di Botricello e nella sezione dedicata alla Commissione Straordinaria di Liquidazione;
4. di **notificare** copia della presente deliberazione all'interessato;
5. di **dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
6. di **dare atto che** avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni dalla notifica stessa.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Dott. Antonio Calenda – Presidente

Dott. Pasquale Pupo – componente

Rag. Alfonsina Fiorenza Campagna – componente

